

BGE 56 I 226

Bundesgericht (BGE), 1930-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_56_I_226

FR: ATF 56 I 226

IT: DTF 56 I 226

Volltext

226 Staatsrooth. wenn sie betreffs dessen materiellrechtlicher Gültigkeit Bedenken haben. Es bietet demnach die gerichtliche Beurkundung den Parteien keinen genügenden Schutz. Es muss die Möglichkeit bestehen, Prozessvergleiche auch nachträglich noch anzufechten. Etwas gegenteiliges kann auch nicht etwa daraus gefolgert werden, dass der Prozessvergleich wie ein gerichtliches Urteil vollstreckbar ist, das gerichtliche Urteil aber nachträglich nur in seltenen Fällen (Revision) beseitigt werden kann ; denn die rechtliche Natur beider ist völlig verschieden. Das Urteil stellt einen autoritativen Akt der Staatsbehörde dar, während der Vergleich an sich die Natur eines Privatvertrages hat. Ob im vorliegenden Falle die beiden Vergleiche, d. h. das darin mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde dem Rekurrenten eingeräumte Wahlrecht, zwingenden Rechtsvorschriften . widerspricht und daher ungültig ist, sowie auch welchen . Einfluss dieses eventuell auf die Alimentationsverpflichtungen des Rekurrenten ausübt, sind keine Fragen prozessrechtlicher, .. sondern Fragen materielrechtlicher Natur, die - wie unter lit. a aus:- geführt wurde - dem Bundesgericht als Berufungsinstanz unterbre~tet werden können. 40. Sentenz& 27 settembre 1930 neUa causa 'l'ognetti contro .l'lcino. Diritto di 00110. - Non e arbitrario il ritenere, ehe i contratti e\$8rati nel Cantone Ticino e destinati a far fede in giudizio . siano sottomessi al diritto di bollo ticinese anche se, essi con- tengono una clausola compromissoria e la parti sciegliono domicilio fuori deI Cantone. - Ogni esemplare deI contratto puo, senza arbitrio, essere sssoggettato sI diritto di bollo. A. - Secondo la legislazione ticinese disciplinante il regime della. carta bollata od il diritto di bollo, tutti gli atti destinati a far fede in giudizio sono soggetti a.d un diritto di bollo proporzionato al loro valore deI 'uno per mille. In ca.so di contravvenzione, la mlllta (sanatoria) ~ Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung}. N0 40. 227 di dieci volte il diritto di bollo maneante, piu l'importo della tassa di hollo sottratta (art. 2 e 3 deI decreto legis- lativo 15 maggio 1918 regolante la penalita per le eontrav- venzioni alle leggi sul bollo). Tra il rieorrente Serafino Tognetti in Lugano ed A. Ziegler in Zurigo, fu stipulato un eontratto recante la data « Chiasso, 9 novembre 1926 I), mediante il quale essi convenivano di fondare, in forma legale e seeondo le diSP08izioni deI codiee italiano, una societa per un tempo indeterminato e eon sede in Italia, sotto la ragione soeiale «Societa anonima A. Ziegler, Fabbriea italiana di prodotti disinfettanti ». B. - L'esemplare originale di questo eontratto si troverebbe, a quanto in seguito ebbero ad affermare Ziegler e Tognetti sotto sequestro presso la R. Procura in Como. Ma e pacifio ehe esistono due altre eopie (od esemplari), munite esse pure delle firme originali dei eon- traenti e portanti la data «Chiasso, 9 novembre 1926 », Questi atti si trovano all'inearto e vi pervennero per il tramite dei procuratore pubblieo ticinese, il quale li spediva al Dipartimento eantonale delle Finanze ehe, in due deereti separati deI 12 giugno e 2 luglio 1929, applicava loro una sanatoria di 1562 fehL (sanatoria 1420 fehi. piu bollo sottratto 142 fohL = 1562 fehL), ritenendo ühe il valore dei eontratto fosse di 142 000 fchi. O. - Dietro ricorsi separati di Tognetti e Ziegler - il quale ultimo, tra altro, ebbe a lagnarsi

del modo abusivo in cui era stato computato il valore del contratto, ritenendolo non superiore a 40 000 fchi., - il Consiglio di Stato, con risoluzione del 15 novembre 1929, pronunciava: 1. I ricorsi sono respinti e le sanatorie indicate nelle premesse confermate a carico solidale dei Sigg. Tognetti e Ziegler. 2. Una tassa di giustizia di 10 fchi. e le spese sono a carico pure solidale dei ricorrenti. Ziegler si adagiava a questa sentenza; non così il Tognetti, il quale ricorse al Tribunale federale dichiarando 228 Staatsrecht. la sanatoria infondata e dolendosi soprattutto del fatto, che il Consiglio di Stato aveva dichiarato i due multati solidali per il pagamento di tutto l'importo (oltre tremila franchi). D. - Con sentenza del 10 febbraio 1930 il Tribunale federale ammetteva il ricorso (nel senso dei considerandi), vale a dire annullava la risoluzione governativa del 15 novembre 1929 per diniego di giustizia formale, riservando al ricorrente l'eventuale diritto di far valere 16 sue ragioni contro la nuova risoluzione del Consiglio di Stato. E. - Ripresa la controversia in esame, il Dipartimento cantonale delle Finanze e, in seguito, il Consiglio di Stato, con risoluzione del 24 luglio 1930, riduceva la sanatoria a 600 fchi. più il bollomancante (60 fchi. = 660 fchi.), vale a dire deduceva dal valore del contratto i 70 000 fchi. delle pene convenzionali ivi previste. Per contro riteneva, come nel primo giudizio, soggetti alla sanatoria i due esemplari e confermava il suo primo giudizio sulla solidarietà. F. - Coll'attuale ricorso il Tognetti domanda l'annullamento di questa seconda risoluzione per diniego di giustizia (art. 4 CF). Il ricorso accenna all'art. 5 della Costituzione fed., ma è evidente che questo disposto non può entrare in linea di conto. Dei motivi del gravame si dirà, se d'uopo, nelle seguenti considerazioni. Considerando in diritto: 1. - Riferendosi agli art. 20 e 21, il ricorrente afferma anzitutto, essere il contratto esente da bollo perché, per eventuali controversie, elegge domicilio in Svizzera e più precisamente a Zurigo, prevedendo altresì un tribunale arbitrale. Dal punto di vista dell'atto arbitrario (violazione dell'art. 4 CF) l'argomento non vale. A prescindere dalla circostanza, che nel suo primo ricorso del 10 luglio 1929 il ricorrente ha ammesso, per principio, l'obbligo del bollo dicendo che «il contratto originale steso «su carta Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 40. 229 da bollo del relativo valore trovasi sotto sequestro a Como», sta di fatto, che la legislazione cantonale sul bollo non distingue tra giudizi ordinari e quelli di tribunali arbitrali. Il giudizio del Consiglio di Stato non urta quindi contro il testo della legge e neanche contro il suo spirito, che è eminentemente fiscale: non può quindi essere ritenuto arbitrario. Ma il Consiglio di Stato ebbe anche costantemente a ritenere, che l'elezione di domicilio fuori del Cantone non infirma l'obbligo dell'ossequio alle disposizioni fiscali, cui debbono soggiacere gli atti esarati nel Cantone (Risol. governativa N. 5578 del 18 luglio 1913). In altra decisione più recente, pubblicata nel Bollettino del 1918, p. 107 e seg., il Dipartimento di Giustizia assevera: (c. Le tasse di bollo non possono essere considerate come imposte o tributi diretti od indiretti che colpiscono le persone domiciliate nel Cantone od i beni giacenti nel territorio cantonale: esse si applicano agli atti stipulati nel Cantone o destinati a far fede innanzi alle Autorità del Cantone: ovunque viene nel Cantone a richiedere la stesura di un contratto nelle forme e modi ministeriali stabiliti dalle nostre leggi contrasta con ciò stesso l'obbligo di solvere tutte le tasse fiscali, che le leggi medesime hanno stabilito per tutti gli atti conclusi nel nostro territorio e rinuncia a qualsiasi eccezione.) Questo ragionamento concerne materia opinabile, ma non è privo di fondamento né di logico razionamento: non costituisce quindi giudizio arbitrario. 2. - Allega in secondo luogo il ricorrente essere «consuetudine costante» che qualora si redigano due contratti in diversi esemplari (in almeno due, come nel caso in esame), un esemplare è l'originale e l'altro è copia su carta da

bollo, gli ulteriori esemplari dovendo essere ritenuti come copie e quindi non soggetti 801 bollo. Ma. ehe questa pratiea costante esista, il ricorrente non ha dimostrato. Nel easo conereto non si tratta di eopie, ma di piu esemplari, ciascuno munito della firma autografs. dei eontraenti e ehe ogni esemplare Bis. soggetto al boll0 230 Staatsrecht. e, contrariamente a quanto afferma. il ricorrente, 6onforme a11a costante interpretazione della Iegge (v., tra altre, Ja risoluzione deI Dipartimento di Giustizia deI 10 luglio 1900, nella raccolta delle massime sm diritto di bollo). Il Tribunale jeilerale pronuncia: TI ricorso e respinto. n. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 41. .Arret du ao juin 1930 dans la cause. Sociata de BanquG slÜsse contre Depa.rtement des han~es du oanton de Geneve. Double imposition. - S'agissant d'une banque dont l'exploitation s'6tend BUr le territoire de plusieurs cantons. la methode diroot.e admise par la. jurisprudence pour la. determination das quotes-parts imposablas dans cas differents cantons ne doit ~tre appliquee qu'autant qu'elle permet de repartir equita- blement l'impöt et d'empecher la double impOsition. C'est le cas pour la repartition du benefice net total d'apres les donneas des comptes de profits et pertes. (Consid. 2.) Tel n'ast point le cas, en revanche, pour la prime (agio) BUr remis- sion de nouvelles actions par une socieM anonyme; elle n'ast pa!l, au point de vue oonomique, un benefice d'exploitation, mais un accroissement de la. fortune socia.le, et sa. repartition an quotes-parts cantona.les doit s'operer d'apres la. methode indirecte (proportion entre las a.ctifs d'une succursa.le et l'en. samble das actifs de la socieM). (Consid. 3.) Une fois les quotes-parts fixees d'apres une methode uniforme, las lois cantona.les sont applicables pour le calcul et l'imposition das montants correspondantsaux quotes-parts. L'agiopeut a.lors ~tre traiM par le fisc comme un ben6fice net, si Ia. loi le statue. (Consid. 2 et 3.) En 1927, la Sociere de Banque Suisse a augmente son capital-actions de 20 millions par l'emission de 40000 actions de 500 francs chacune (valeur nominale). Le cours d'emission etait de 625 francs. D'ou un agio total da cinq millions qui tut verse dans les fonds dereserve. Doppel~ N0 41. 231 A l'oooa.sion de la taxation pour 1928, le fisc du ca.nton de Geneve ajouta l'agio de cinq millions au Mnefice net imposable de la recourante et le soumit a l'impöt suivant 1& proportion des actifs, soit pour 9,0499 % = 452495 francs. Le fisc se fondait sur l'article 66 de la loi genevoise sur 100 contributions publiques, du 24 mars 1923, quiest ainsi con~u: (j Est considere comme Mnefice net imposable 2. Les sommes a:ffecOOes a des fonds de reserve ou ades fonds speciaux, y compris les sommes portees aux reserves provenant de la prime (agio) sur l'emission de nouvelles actions, en cae d'augmentation de capital. ~ Malgre les reclamations de la recourante, le fisc maintint sa manü~re de voir. La Societe recourut c!)ntre cette taxation au Departe- ment des Finances du canton de Geneve. Celui-ci rejeta le recours par decision du 30 novembre 1929. Cette decision a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal federal. Extrait de8 moti/s : 2. - L'arret Banque jeaerale c. Conseil d'Etat neuck8,- teloiB, du 25 janvier 1923 (RO 49 I p. 33), declare qu'en ce qui concerne les banques dont l'exploitation s'etend sur leterritoire de plusieurs cantons, les comptes da profits ct pertes qui sont dresses separement pour chacun des etablissements de la meme entreprise, fournissent le moyen direct et sur de calculer la mesure en laquelle chacun a contribue au benefice net total, et que c'est sur ces comptes de profits et pertes qu'il convient de tabler pour la determination des quote-parts imposables dans les dif- ferents cantons. La recourante estime qu'une foie les quotes-parts can- tonales ainsi fixees, les cantons ne sont pas autorisee a calculer d'apres leur propre legislation le montant du Mnefice total sur lequel ils percevront l'impot corres- pondant a leur quote-part. D'apres la recourante, le Mne-

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.